



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del /2020

COMUNE DI COSTA VOLPINO – REGOLAMENTO TARI

Sommario

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	3
<i>Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	3
<i>Articolo 2: SOGGETTO ATTIVO</i>	3
<i>Articolo 3: FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	3
<i>Articolo 4: PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</i>	3
<i>Articolo 5: GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</i>	4
<i>Articolo 6: SOGGETTI PASSIVI</i>	5
<i>Articolo 7: ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI</i>	5
<i>Articolo 8: ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO</i>	6
<i>Articolo 9: SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI</i>	8
<i>Articolo 10: COSTO DI GESTIONE</i>	8
<i>Articolo 11: DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA</i>	9
<i>Articolo 12: PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</i>	9
<i>Articolo 13: TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</i>	9
<i>Articolo 14: OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE</i>	10
<i>Articolo 15: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	11
<i>Articolo 16: TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	11
<i>Articolo 18: SCUOLE STATALI</i>	12
<i>Articolo 19: TRIBUTO GIORNALIERO</i>	12
<i>Articolo 21: RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</i>	12
<i>Articolo 22: RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE</i>	13
<i>Articolo 23: RIDUZIONE PER IL RECUPERO/RICICLO</i>	13
<i>Articolo 24: RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO</i>	14
<i>Articolo 25: AGEVOLAZIONI</i>	14
<i>Articolo 26: CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</i>	15
<i>Articolo 27: OBBLIGO DICHIARAZIONE</i>	15
<i>Articolo 28: CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</i>	16
<i>Articolo 29: RISCOSSIONE</i>	17
<i>Articolo 30: RIMBORSI E COMPENSAZIONI</i>	18
<i>Articolo 31: ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO</i>	18
<i>Articolo 32 : DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO</i>	19
<i>Articolo 33: IMPORTI MINIMI</i>	20
<i>Articolo 34: SANZIONI ED INTERESSI</i>	20
<i>Articolo 35: CONTENZIOSO</i>	21
<i>Articolo 36: DECORRENZA ED EFFICACIA</i>	21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
ALLEGATO A	23

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, dei cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co. 738 dell'art- 1 della Legge n. 160/2019.**
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria. Il Comune nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento**
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.**

Articolo 2: SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Costa Volpino relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. **Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.**
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3: FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 4: PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. **Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è disciplinato da apposito regolamento da adottarsi ai sensi della normativa vigente al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento. In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitolati/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.**
3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Si intendono per:
- locali*, tutte le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi costruzione e/o struttura stabilmente ancorata al suolo, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico –edilizie ;
 - utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione **e le loro pertinenze**;
 - utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettati al tributo:
- tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti, oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, fermo restando quanto previsto al comma 6.
6. Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali, i balconi e le terrazze scoperte, **verande e porticati non chiusi**, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
7. Per i locali a destinazione abitativa la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione a rete (idrica, elettrica, gas) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. **Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.**
- Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. **Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.**
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal prelievo.

Articolo 5: GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni comunali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.**

- 5. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.**
- 6. Sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dagli insediamenti di cui al comma 1, per il cui conferimento all'isola ecologica, in termini qualitativi e quantitativi, si rimanda al Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati e successive modifiche ed integrazioni**

Articolo 6: SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse **anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti** In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Potranno, a richiesta, essere aperte utenze condominiali; in questo caso la denuncia e il pagamento sono effettuati dall'amministratore.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. **Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della TARI**
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra alberghiera la TARI è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica diverse dalle società la TARI è dovuta anche dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
8. Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo è responsabile in solido con il conduttore del versamento del tributo

Articolo 7: ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili oppure sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (erogazione idrica, elettrica, gas, calore, telefonica, dati); l'esclusione non si applica a box, cantine e solai che non siano pertinenziali ad utenza domestica.
 - b. L'unità immobiliare che non risulti locata **o occupata**, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che pur non acquisendo la residenza dimostrino di dimorare in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

- c. le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai fini di altri tributi comunali o dichiarate tali da organi competenti, prive di mobili e suppellettili o attrezzature di lavoro e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - d. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - i. **Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.**
 - j. **Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente ad attività commerciale.**
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da **tassazione** ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8: ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, **a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**
2. **Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata.**
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dimostrazione dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

4. Non sono pertanto soggette alla tariffa:

a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.

c) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;

d) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali o pericolosi.

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal prelievo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<i>Attività</i>	<i>% abbattimento superficie</i>
<i>Lavanderie a secco e tintorie non industriali</i>	<i>75%</i>
<i>Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti</i>	<i>55%</i>
<i>Elettrauto</i>	<i>65%</i>
<i>Caseifici, cantine sociali</i>	<i>55%</i>
<i>Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, Fonderie, lavorazioni, ceramiche, smalterie,</i>	<i>55%</i>
<i>Marmisti e lapidei</i>	<i>55%</i>
<i>Officine di carpenteria metallica</i>	<i>55%</i>
<i>Ristoranti, rosticcerie, pasticcerie, piadinerie, pizzerie, kebab e similari</i>	<i>10%</i>
<i>Tipografie, stamperie, vetrerie</i>	<i>75%</i>
<i>Laboratori fotografici ed eliografie con stampa</i>	<i>75%</i>
<i>Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi</i>	<i>65%</i>
<i>Ospedali e case di cura</i>	<i>40%</i>
<i>Poliambulatori</i>	<i>30%</i>

2. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti

(urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) **planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi**

c) **comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richiesta di verifica con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti-**

Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Articolo 9: SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. **Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.**
2. **Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti, e ciò sino a differente superficie denunciata.**
3. **La superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari almeno all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23marzo 1998, n. 138.**
4. **Per le altre unità immobiliari, come per le aree scoperte operative, la superficie tassabile resta quella calpestabile.**
5. **La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili. La superficie dei locali è desunta dalla planimetria ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie è determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.**
6. **Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie **convenzionale** pari a 20 mq per colonnina di erogazione.**
7. **La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.**

Articolo 10: COSTO DI GESTIONE

1. **Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.**
2. **Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di regolazione per Energia, reti, ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche, integrazioni e ulteriori determinazioni.**

Articolo 11: DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica **ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.**
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Le tariffe da applicare sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti.
5. **L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.** A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 12: PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre **dal primo giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione.**
3. In caso di mancata o ritardata dichiarazione di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive nei seguenti casi:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata (esempi: disdette utenze elettriche, gas, acqua, fine contratto locazione..)
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui è sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per accertamenti d'ufficio.
4. **Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro il 60 giorni dal verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.**

Articolo 13: TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14: OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente nei limiti previsti dal presente regolamento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio –educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si tiene conto della seguente tabella di deduzione presuntiva:

Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie abitazione (parametri minimi dedotti dal D.M. 5 luglio 1975)

Superficie abitazione in mq	Nr. Componenti il nucleo familiare
da 28 a 37	1
da 38 a 41	2
da 42 a 55	3
da 56 a 70	4
da 71 a 80	5
da 81 e oltre	6

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza; qualora condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone, che sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà; superato il numero massimo si procederà all'attribuzione di un'ulteriore utenza calcolata secondo il numero degli occupanti eccedenti.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate, fatta eccezione

per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale.

Articolo 15: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché di estensione superiore al 40% dell'estensione complessiva.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. **I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività sono classificati nella categoria n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative";**
9. **Le attività agrituristiche, di bed & breakfast, di case vacanza sono parificate alla categoria degli alberghi con o senza ristorante**
10. **L'individuazione degli Studi Professionali è effettuato in base al codice ATECO di cui alla casistica delle attività professionali, scientifiche e tecniche (codice Ateco da 69 a 75)**
11. **Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento e/o adeguamenti di categoria approvati dal consiglio comunale**

Articolo 16: TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 18: SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Articolo 19: TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è applicato per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Il tributo giornaliero è calcolato sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%. **Non si procede al versamento in via e al rimborso per somme inferiori a € 5,00 per anno d'imposta.**
3. La durata dell'occupazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, per la superficie accertata e per la durata massima della occupazione. Nel caso di manifestazioni il tributo è applicato nei riguardi del soggetto organizzatore.
4. Il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle superfici, da parte dei competenti uffici comunali, è condizionato al pagamento anticipato del tributo giornaliero. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativa tassa di occupazione.
5. L'occupazione abusiva, comporta il versamento del tributo giornaliero, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.
6. Si intende uso temporaneo se inferiore a centottantatré (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.
7. **In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili**
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 20: TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 21: RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
2. Alle utenze domestiche, **incluse le abitazioni tenute a disposizione**, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% sulla quota variabile dell'utenza domestica con esclusione delle

pertinenze. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 marzo di apposita istanza, su modulo predisposto dall'ufficio, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo mediante utilizzo di un composte (contenitore) idoneo allo scopo, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e/o l'utilizzo dell'apposito contenitore. Per le istanze presentate dal 1° aprile la riduzione si applicherà dall'anno d'imposta successivo.

La riduzione per compostaggio domestico può essere applicata a più utenze, fino ad un massimo di tre nuclei familiari, che utilizzino insieme un unico composte; le utenze devono essere riferite ad edifici adiacenti aventi lo stesso indirizzo e numero civico.

Si considera corretto auto-compostaggio domestico la pratica di riempimento di un contenitore idoneo al compostaggio organico (di seguito: "composte"); non rileva pertanto la prassi dell'utilizzo di una buca nel terreno.

La presentazione dell'istanza autorizza ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'effettiva pratica di compostaggio. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche se non dichiarate.

3. E' riconosciuta ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014 una riduzione di due terzi quota variabile per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio italiano e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Qualora venissero meno le condizioni di fruizione delle riduzioni di cui al presente articolo, l'utente è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'ufficio tributi. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione; tale data sarà presa a riferimento anche nelle fasi di controllo e accertamento;
5. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di disporre ulteriori riduzioni temporanee della tariffa a specifiche utenze domestiche con giustificato motivo.

Articolo 22: RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 23: RIDUZIONE PER IL RECUPERO/RICICLO

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo
2. Per "recupero/riciclo" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t e u del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati

COMUNE DI COSTA VOLPINO – REGOLAMENTO TARI

- altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 70% della parte variabile della tariffa. Per usufruire della riduzione la quantità avviata al recupero di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) deve essere pari al doppio della quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo di cui al D.P.R. 158/1999, ovvero i coefficienti Kd.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta in corso indicando la tipologia ed i quantitativi da smaltire, utilizzando l'apposito modulo. L'ufficio provvederà entro 90 giorni alla determinazione della quantità che sarà avviata a recupero così come indicato nel comma 3. La riduzione, se dovuta, sarà applicata sulla TARI dell'anno d'imposta in corso o mediante rimborso. A dimostrazione dell'avvenuto conferimento dei rifiuti per il recupero dovrà essere presentata all'ufficio tributi **copia dei formulari di trasporto** o adeguata documentazione attestante il conferimento entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione e/o la quantità di rifiuti sia inferiore al determinato in base al comma 3, si provvederà al recupero dell'imposta dovuta.
5. Si provvederà alla riduzione/ rimborso come indicato nella tabella seguente,

rapporto di cui comma 3 del presente articolo	Rimborso quota variabile
< 19,99%	0
Tra 20% e 39.99%	70% del 20% della quota variabile dovuta
Tra 40% e 59.99%	70% del 40% della quota variabile dovuta
Tra 60% e 79.99%	70% del 60% della quota variabile dovuta
Tra 80% e 99,99%	70% del 80% della quota variabile dovuta
100%	70% del 100% della quota variabile

Articolo 24: RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 1000 metri dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale valore si riduce di due punti per ogni ulteriori 100 metri di distanza. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso ingravata violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno, o pericolo di danno, alle persone o all'ambiente.

Articolo 25: AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze di seguito indicate:

- a) locali adibiti a caserma della Guardia di Finanza e a caserma dell'Arma dei Carabinieri (riduzione del 40%)
 - b) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, compresi i locali destinati ad oratorio, con esclusione dei locali destinati alla preparazione e somministrazione cibi e bevande e degli annessi locali ad uso abitativo, a cui si applicano le rispettive tipologie tariffarie (riduzione 50%);
 - c) locali utilizzati dalle società a totale partecipazione del Comune di Costa Volpino (riduzione 80%);
 - d) locali utilizzati per gli esercizi di vicinato e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nel centro abitato delle frazioni Branico, Qualino, Flaccanico, Ceratello (riduzione 50%);
 - e) locali utilizzati per gli esercizi di vicinato e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree adibite a "contesti e aree di pertinenza di valore storico ambientale" delle frazioni di Volpino e Corti individuate ai sensi dell'art. 25 del Piano delle Regole del PGT comunale vigente (Riduzione 50%);
 - f) locali occupati da associazioni senza scopo di lucro, Asd, Onlus, Enti morali che perseguono finalità di alto rilievo sociale o culturale nel territorio (riduzione del 30%);
 - g) locali di abitazione occupati da persone nullatenenti e in condizioni di accertata indigenza, assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestata dal Servizio Sociale comunale (riduzione totale);
 - h) locali adibiti ad housing sociale finalizzata all'ospitalità temporanea di persone in situazioni di fragilità, sostenute anche con percorsi socio-educative/o associazione che offrono servizi analoghi (Riduzione del 30%);
 - i) pubblici esercizi che aderiscono alle iniziative di contrasto delle ludopatie promosse dall'amministrazione comunale (riduzione del 50%).
2. La Giunta comunale potrà, in comprovate situazioni oggettive e temporanee e con giustificato motivo, stabilire delle riduzioni per le utenze non domestiche.

Articolo 26: CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole all'utente.
2. E' cumulabile, alle riduzioni ed agevolazioni eventualmente spettanti, esclusivamente la riduzione prevista dall'art. 51 comma 2 per l'attivazione del compostaggio domestico.

Articolo 27: OBBLIGO DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - d) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 - d) nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 28: CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- 1. I soggetti passivi presentano al Comune dichiarazione unica, redatta su appositi moduli predisposti dal Comune, dei locali e delle aree, **entro il 30 giugno dell'anno successivo** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3. **Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della tassazione**
- 4. **Nel caso di omessa o infedele dichiarazione, gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività**
- 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova l'insussistenza del presupposto impositivo, fornendo idonea documentazione di effettiva cessazione, a meno che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto di idonea documentazione, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.
8. Il Comune, qualora sia a conoscenza, procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.
9. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro. In mancanza di dichiarazione spontanea le utenze saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.
10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali, spedita per posta anche in busta semplice, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata (PEC). **La dichiarazione s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di trasmissione nel caso di invio a mezzo PEC.**
11. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 29: RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento con annessi modelli pagamento precompilati che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno 2 rate scadenti, la prima rata entro 5 mesi dall'approvazione del bilancio preventivo e la seconda entro il 31 dicembre, sempreché la Giunta comunale non giustifichi dei termini differenti. Rimane comunque la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
L'eventuale mancata ricezione dell'invito di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
2. In caso di situazioni di difficoltà di contribuenti assistiti in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche, attestate in ogni caso dal Servizio Sociale comunale, è possibile rateizzare l'importo dovuto in quattro (4) rate **mensili** di pari importo.
3. Per le utenze non domestiche, a fronte di apposita istanza sarà possibile rateizzare l'importo in massimo 24 mensilità;

4. Alle rate di cui al punto 2 e 3 è applicato l'interesse legale. Nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive la rateazione sarà revocata ed il pagamento dovrà essere fatto in una unica soluzione.
5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune, tramite modello di pagamento unificato (mod. F24) di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, o eventuali altre modalità di pagamento messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
6. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi. In tal caso il versamento è effettuato in due rate con scadenze indicate negli stessi.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in una unica soluzione entro il termine indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.
8. Il sollecito di cui al comma 7 può essere anche inserito nell'avviso di accertamento. In tal caso l'ufficio invierà un unico atto, fermo restando l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora solo del dispositivo dell'accertamento.
9. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, o al soggetto preposto alla riscossione nazionale sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-8047 della Legge 160/2019.

Articolo 30: RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a €. 10,00=.
4. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria.

Articolo 31: ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti di cui all'art.2.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione

delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento a norma dell'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica le somme dovute per tassa rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
5. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento possono essere effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC7
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 32 : DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 art. 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato presentata entro 60 giorni dalla notifica può concedere, per ragioni di difficoltà temporanee, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole.
 - a. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà ai sensi del DPR 445.
 - b. In caso di importi superiori a € 15.000,00 la concessione della dilazione di pagamento è subordinata al deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di pari valore.
 - c. Articolazione delle rate mensili,
 - i. Fino a € 100,00 nessuna rateizzazione
 - ii. Da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili
 - iii. Da € 500,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - iv. Da € 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili;
2. Il funzionario responsabile del tributo stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati al punto c. e di eventuali piani di rateazione rilasciati e non ancora conclusi.
3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale maggiorata di due punti percentuali.
4. Le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di

accoglimento dell'istanza di dilazione.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di quattro mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 33: IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto per tipologia di tributo, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 10,00= con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
2. **Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con successiva notifica di avvisi che superano cumulativamente l'importo di cui al punto precedente.**

Articolo 34: SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. **Per i versamenti effettuati con ritardo, e sempre che il comune non abbia già avviato azione di accertamento, ci si può avvalere dell'istituto del ravvedimento .**
La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 5 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Secondo quanto sancito dall'art. 3 della Carta dei Diritti del Contribuente, non si applicano le sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'azione di controllo del Comune e quando non incide sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.

Articolo 35: CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del D-Lgs 446/97, l'accertamento con adesione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni, **ad eccezione delle disposizioni sull'invito al contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio di cui all'art. 5 ter**, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. **Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo di applicazione le questioni di diritto e di tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.**
4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come rimodulato dall'art.10 del D.L. n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96/2017(fermo restando le disposizioni di cui al comma 12 del D.Lgs. 546/1992) il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
5. **Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di impugnabilità, nei casi sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, ai sensi del D.M. 11 febbraio 1997 n. 37.**

Articolo 36: DECORRENZA ED EFFICACIA.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 e si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti le specifiche materie.
3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia relative alla tassa rifiuti (TARI) e a quanto previsto dal regolamento per la disciplina delle entrate, se ed in quanto compatibile con il presente regolamento e con la normativa vigente.
4. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali comunicati al Comune di Costa Volpino per l'applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni

COMUNE DI COSTA VOLPINO - REGOLAMENTO TARI

previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Costa Volpino.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

ALLEGATO A

Categorie non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
		Associazioni o istituzioni politiche
		Associazioni o istituzioni culturali
		Associazioni o istituzioni sindacali
		Associazioni o istituzioni previdenziali
		Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
		Associazioni o istituzioni benefiche
		Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
		Associazioni o istituzioni religiose
		Scuole da ballo
		Sale da gioco
		Sale da ballo e da divertimento
		Musei e gallerie pubbliche e private
		Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
		Scuole parificate di ogni ordine e grado
		Scuole private di ogni ordine e grado
		Scuole del preobbligo pubbliche
		Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso		
Locali dove si svolgono attività educative		
Centri di istruzione e formazione lavoro		
2	Cinematografi e teatri	Cinema
		Teatri
		Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
		Locali destinati a congressi convegni
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autorimesse in genere
		Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
		Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
		Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
		Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
		Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
		Magazzino deposito in genere senza vendita
		Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio		
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Campi da calcio
		Campi da tennis
		Piscine
		Bocciodromi e simili
		Palestre ginnico sportive
		Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti		

COMUNE DI COSTA VOLPINO - REGOLAMENTO TARI

		Aree scoperte distributori carburante
		Campeggi
5	Stabilimenti balneari	
6	Esposizioni, autosaloni	Saloni esposizione in genere
		Gallerie d'asta
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristorante	Ostelli per la gioventù
		Foresterie
		Alberghi diurni e simili
		Alberghi
		Locande
		Pensioni
		Affittacamere e alloggi
		Residences
		Case albergo
		Bed and Breakfast
		Aree scoperte in uso
9	Case di cura e riposo	Soggiorni anziani
		Case di cura e riposo
		Case per ferie
		Colonie
		Caserme e carceri
		Collegi ed istituti privati di educazione
		Collettività e convivenze in genere
		Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
10	Ospedale	
11	Uffici e agenzie	Enti pubblici
		Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
		Uffici assicurativi
		Uffici in genere
		Autoscuole
		Laboratori di analisi
		Agenzie di viaggio
		Ricevitorie lotto totip totocalcio
		Internet point
		Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
		Emittenti radio tv pubbliche e private
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	Istituti bancari di credito
		Istituti assicurativi pubblici
		Istituti assicurativi privati
		Istituti finanziari pubblici
		Studi legali
		Studi tecnici
		Studi ragioneria
		Studi sanitari

COMUNE DI COSTA VOLPINO - REGOLAMENTO TARI

		Studi privati
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	Cartolerie
		Bazar
		Abbigliamento
		Pelletterie
		Pelliccerie
		Elettrodomestici
		Materiale elettrico
		Apparecchi radio tv
		Articoli casalinghi
		Giocattoli
		Colori e vernici
		Articoli sportivi
		Calzature
		Sementi e prodotti agricoli e da giardino
		Mobili
		Materiale idraulico
		Materiale riscaldamento
		Prodotti di profumeria e cosmesi
		Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
		Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici		
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti		
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari		
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Edicole giornali
		Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
		Tabaccherie
		Farmacie
		Erboristerie
		Articoli sanitari
		Articoli di odontotecnica
		Negozi vendita giornali
		Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Gioiellerie e Orologerie
		Pietre e metalli preziosi
		Antiquariato
		Negozi di filatelia e numismatica
		Aree scoperte in uso negozi ecc.
		Ceramica
		Vetri e specialità veneziane
		Strumenti musicali
		Bigiotterie
		Dischi e videocassette
Tessuti		

COMUNE DI COSTA VOLPINO - REGOLAMENTO TARI

		Articoli di ottica
		Articoli di fotografia
		Negozi mercerie e filati
		Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
		Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
16	Banchi di mercato beni durevoli	Locali e aree mercati beni non alimentari
		Aree scoperte in uso
		Banchi di beni non alimentari
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
		Parrucchieri e barbieri
		Attività scoperte in uso negozi barbieri alberghi diurni
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Elettricista
		Negozi pulitura a secco
		Laboratori e botteghe artigiane
		Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
		Falegnamerie
		Legatorie
		Aree scoperte in uso
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Autofficine
		Carrozzerie
		Elettrauto
		Officine in genere
		Aree scoperte in uso
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Stabilimenti industriali
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	Ristoranti
		Rosticcerie
		Trattorie
		Friggitorie
		Self service
		Pizzerie
		Tavole calde
		Agriturismo
		Osterie con cucina
		Attività rientranti nel comparto della ristorazione
		Aree scoperte in uso
23	Mense, birrerie, hamburgerie	Mense popolari
		Refettori in genere
		Mense
		Birrerie
		Osterie senza cucina
		Hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria	Bar
		Caffè

COMUNE DI COSTA VOLPINO - REGOLAMENTO TARI

		Bar pasticcerie
		Bar gelaterie
		Aree scoperte in uso
		Gelaterie
		Pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Negozi confetterie e dolci in genere
		Negozi generi alimentari
		Panifici
		Latterie
		Macellerie
		Salumerie
		Pollerie
		Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
		Bottiglierie, vendita vino
		Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
		Locali vendita ingrosso generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Negozi di frutta e verdura
		Pescherie
		Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
		Aree scoperte in uso
		Negozi di fiori
		Locali vendita serre
28	Ipermercati di generi misti	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari	Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
		Posteggi di generi alimentari
		Aree scoperte in uso
		Banchi di generi alimentari
30	Discoteche, night club	Night clubs
		Ritrovi notturni con bar ristoro
		Clubs privati con bar ristoro